

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	<p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO FONDO DI GARANZIA</u></p> <p style="text-align: center;">(Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013)</p>	Regolamento Fondo garanzia_30 10 13.doc pag. 1/3
---	---	---

Art. 1) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone CF: 80000230609, con sede in Frosinone, Viale Roma SNC, per il seguito denominata più brevemente CAMERA, istituisce con Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013 un FONDO DI GARANZIA pari a € **300.000,00**.

Art. 2) Il Fondo di garanzia ha lo scopo di garantire nella misura del 30%, in aggiunta alla garanzia dei Confidi, finanziamenti a favore delle imprese della provincia di Frosinone, meritevoli ed associate ai Confidi.

Art. 3) Ai fini del presente Regolamento sono Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese, consorziate o socie da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché prestano i servizi connessi o strumentali alle prestazioni di garanzia o, comunque, rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 4) Il FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1), sarà operativo nei confronti dei Confidi e delle Banche che accettano il presente Regolamento. Le Banche ed i Confidi devono altresì indicare, al momento dell'accettazione, gli estremi delle convenzioni da loro sottoscritte, di cui dovranno allegare copia, che regolano i finanziamenti finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore.

Art. 5) La somma del FONDO DI GARANZIA di € **300.000,00** viene versata in depositi vincolati presso le banche che accetteranno il presente Regolamento. Le risorse depositate non potranno essere ritirate dalla Camera fino al momento dell'estinzione e definizione di tutte le operazioni cogarantite dal FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1). Le Banche destinatarie dei depositi vincolati opereranno in base alle convenzioni già sottoscritte con i Confidi di cui all'art. 4).

Art. 6) Il plafond di risorse finanziarie destinate dalle banche destinatarie dei fondi vincolati alle operazioni di consolidamento/finanziamento, di cui al successivo art. 7), è pari, in ragione del coefficiente moltiplicatore 20, ad euro 6.000,00 (sei milioni/00), indicato come PLAFOND.

Art. 7) I finanziamenti cogarantiti dal Fondo di garanzia dovranno essere finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore allo scopo del miglioramento del rating e dell'aumento/mantenimento della liquidità dell'impresa. I finanziamenti che le banche potranno concedere ad ogni singola impresa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 84 mesi;
- importo massimo € 100.000,00.

Per tutte le altre condizioni si fa riferimento alle convenzioni tra Banche e Confidi di cui all'art. 4).

FIDIMPRESA LAZIO SCPA
Il Presidente

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE
(Marcello Pigiucelli)

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	<p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO FONDO DI GARANZIA</u></p> <p style="text-align: center;">(Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013)</p>	Regolamento Fondo garanzia_30 10 13.doc pag. 2/3
---	---	---

Art. 8) Le richieste di consolidamento/capitalizzazione dovranno essere presentate alle Banche dai Confidi ai sensi e con le modalità previste dalle convenzioni tra loro sottoscritte ed in corso di validità, di cui all'art. 4). La cogaranzia camerale può essere richiesta per i finanziamenti alle imprese di tutti i settori di attività con i seguenti requisiti:

- sede legale o unità locale ubicata nella provincia di Frosinone e regolarmente iscritte al Registro imprese della CAMERA (nel caso di sola unità locale ubicata nella provincia di Frosinone, la stessa dovrà essere iscritta nel R.I. da non meno di due anni);
- regolare denuncia di inizio attività;
- regolare pagamento del diritto annuale camerale

Art. 9) Le domande di finanziamento saranno istruite dai Confidi che provvederanno alla loro presentazione in Banca. La Camera di Commercio, su richiesta del Confidi, effettuerà una valutazione formale delle stesse e, in caso di valutazione positiva, rilascerà una lettera di cogaranzia, pari al 30% dell'importo del finanziamento, a favore del Confidi che sarà inviata per conoscenza alla BANCA.

Art. 10) La Banca provvederà a dare esito delle richieste di finanziamento anche alla CAMERA con l'indicazione dei termini dell'operazione e di tutte le altre informazioni che la CAMERA ritiene utili. La CAMERA effettuerà il monitoraggio sul PLAFOND (art. 6) e sul FONDO DI GARANZIA (art. 1). La CAMERA, le Banche ed i Confidi dovranno garantire la circolazione delle informazioni allo scopo del monitoraggio delle risorse e dell'andamento dell'iniziativa.

Art. 11) In caso di insolvenza dell'impresa, la Banca in possesso della lettera di cogaranzia della CAMERA, potrà attivare, con le stesse modalità previste delle convenzioni con i Confidi, oltre alla garanzia del Confidi anche la cogaranzia della Camera e richiedere al Confidi, indicando gli estremi della lettera di cogaranzia della CAMERA, il pagamento della parte garantita dal Confidi e dalla Camera. La Camera in ogni caso risponde nel limite dell'importo del Fondo di garanzia di cui all'art. 1) le cui risorse sono depositate presso le Banche ai sensi dell'art. 5), esaurito il quale gli oneri di ogni eventuale insolvenza restano a carico della Banca.

Art. 12) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile

Art. 13) Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Frosinone lì, 15 NOV. 2013

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE - Viale Roma – 03100 Frosinone

PER ACCETTAZIONE

II CONFIDI

FIDIMPRESA LAZIO SCPA

e la BANCA

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

DICHIARANO DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Ai sensi dell'art. 4) si indica la Convenzione , di cui si allega copia, che regolerà i rapporti tra impresa, Confidi e Banca: Convenzione sottoscritta il 19-06-2010

Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Data

2

**BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
DIRETTORE GENERALE**



**FIDIMPRESA LAZIO SCPA
Il Presidente**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CONVENZIONE BANCARIA
"ORDINARIA"
E
"PREVENZIONE DELL'USURA"
(in applicazione alla Legge n.108 del 7 marzo 1996)

TRA



CONFIDIMPRESA LAZIO

Società Cooperativa per Azioni

E



Timbro data

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
Soc. Cooperativa per Azioni
Sede: P.le De Masi n. 155 00100 Frasimera
C.F. 01781530603

CONFIDIMPRESA LAZIO/SCPA
Il Presidente
(Ing. Ennio SAVORITI)



CONFIDIMPRESA LAZIO

Società Cooperativa per Azioni



BANCA POPOLARE
del FRUSINATE

CONVENZIONE TRA
CONFIDIMPRESA LAZIO
E
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Confidimpresa Lazio Società cooperativa per Azioni, C.F 02419020603 , con sede legale in Frosinone , via Marco Tullio Cicerone n. 120 , costituita con atto del 12.12.2005 , rogito notaio ORTOLAN Annamaria di Frosinone , iscritta al Registro Imprese di Frosinone , iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. "Confidi", in persona del suo Presidente Ing. Ennio Savoriti nato a Roma (RM) il 30.01.1949, domiciliato per la carica presso la sede del Confidi, (di seguito "Confidi")

e

Banca Popolare del Frusinate, Banca iscritta all'Albo delle Banche - cod. ABI 05297 - con Sede Legale e Direzione Generale in Frosinone, p.le De Matthaeis, 55, iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale e P. IVA n° 01781530603, (di seguito chiamata anche "Banca"), in persona del suo Presidente Sig. Leonardo Zeppieri nato a Veroli (FR) il 28.02.1959, domiciliato per la carica presso la sede della Banca

(in seguito, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti)

Premesso che

- tra le attività del Confidi vi è quella di prestare garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche;
- la Banca, quale società dedicata alla gestione della clientela retail e small business, si è dichiarata disponibile, ad esaminare le richieste di affidamento presentate da imprese associate del Confidi ed in particolare appartenenti al segmento di clientela "piccole imprese" così come definite dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 18 aprile 2005.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Oggetto e caratteristiche

art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito "Convenzione")



art. 2 – Oggetto della Convenzione

La Banca, s'impegna ad esaminare le richieste di affidamento presentate dalle imprese associate al Confidi.

Le richieste di affidamento, corredate dal parere favorevole alla concessione della garanzia da parte del "Consiglio di Amministrazione o del competente comitato Tecnico di Area", sono inoltrate alla Banca per mezzo del Confidi stesso.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca, senza alcuna responsabilità od obbligo nei confronti di Confidi.

art. 3 – Garanzia del Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia irrevocabile per tutti gli affidamenti ai propri associati, che verranno concessi dalla Banca a valere sulla Convenzione con i Fondi di Garanzia di cui al successivo art. 4.

La Banca riconosce espressamente che la responsabilità del Confidi per le garanzie prestate ai sensi della presente convenzione è limitata ai Fondi di Garanzia di cui al successivo art. 4 e non coinvolgerà in alcun modo il restante patrimonio del Confidi.

Il Confidi garantisce di norma entro il limite massimo del 50% per cento gli affidamenti concessi dalla Banca, oltre ai relativi interessi - convenzionali e di mora - , spese e oneri accessori successivi alla escussione di cui all'art.10.

Tale percentuale è elevabile fino all'80% in caso di concessione della controgaranzia del "Fondo di Garanzia per PMI (Legge n. 662/96) da parte del Mediocredito Centrale / FEI".

Le forme tecniche e le condizioni di tasso applicabili agli affidamenti sono quelle indicate nella tabella riportata dall'allegato A) della Convenzione.

art. 4 – Fondi di Garanzia

Il Confidi si impegna a costituire ed a mantenere presso la Banca specifici Fondi di Garanzia (di seguito "Fondi di Garanzia") destinati ad essere utilizzati per la copertura di quanto dovuto da Confidi alla Banca a seguito dell'inadempimento degli associati.

I Fondi di Garanzia previsti sono i seguenti:

- a. Fondo di Garanzia "monetario Soci", rappresentato dal conto corrente n. 000010070548 acceso presso l'Agenzia di Frosinone Piazzale De Matthaeis, 55 alimentato da somme di denaro all'uopo stanziato e mediante apporto dei soci consorziati e dal Fondo di Garanzia "Regione Lazio" conto corrente nr. 000010064103 acceso presso Agenzia di Frosinone Piazzale De Matthaeis, 55 della Banca relativo ai contributi regionali rivenienti dalle erogazioni della Regione Lazio in attuazione alle Leggi regionali, quest'ultimo destinato alla garanzia delle imprese operanti nella Regione Lazio;
- b. Fondo di Garanzia "Provincia di Frosinone", rappresentato dai contributi rivenienti dalle erogazioni della Camera di Commercio di Frosinone e da contributi rivenienti dalle erogazioni di Confindustria Frosinone, destinato alla garanzia delle imprese operanti nella Provincia di Frosinone;

Si precisa che il Fondo di Garanzia "Provincia di Frosinone" andrà a garantire unicamente i



finanziamenti concessi dalla Banca ai sensi della presente Convenzione a favore di imprese con sede legale, stabilimento o unità locale nella provincia di Frosinone.

Detti Fondi saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

Le somme depositate potranno essere reinvestite, a richiesta del Confidi, in titoli di gradimento della Banca che verranno depositati in amministrazione e custoditi presso la stessa. Anche le condizioni relative a tali depositi saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

In ogni caso, I titoli così acquistati continueranno a far parte della componente monetaria indisponibile per il Confidi.

Le modalità di alimentazione dei "Fondi di Garanzia" ed eventuali incombenze che la Banca accettasse di assumere per ordine e conto del Confidi in relazione, ad esempio, a specifiche modalità di contribuzione dei beneficiari dei finanziamenti sono regolate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.

art. 5 - Vincolo dei Fondi di Garanzia

Le somme e i titoli depositati presso la Banca e costituenti i Fondi di Garanzia, inclusi gli interessi e le cedole che matureranno su somme e titoli, sono vincolati a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente Convenzione.

Le somme e i titoli non possono essere ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti dispositivi, se non in caso di cessazione della Convenzione e fatto salvo l'integrale pagamento di quanto dovuto da Confidi o dagli associati a fronte degli affidamenti concessi a valere sulla Convenzione.

Resta salva la facoltà per il Confidi, in relazione alla situazione dei rischi in essere, di disporre liberamente delle somme eccedenti depositate sui Fondi di garanzia.

In caso di cessazione della Convenzione, la Banca sarà obbligata a liberare, proporzionalmente al rimborso degli affidamenti garantiti o al pagamento di quanto dovuto da Confidi, le somme e i titoli costituenti i Fondi di Garanzia.

art. 6 - Insufficienza dei Fondi di Garanzia

Qualora, a seguito degli inadempimenti o di deprezzamento oltre il 10% del valore originario dei titoli costituenti ciascun Fondo di Garanzia, le somme e i titoli di cui a ciascun Fondo di Garanzia non fossero sufficienti a coprire il complessivo importo delle garanzie nelle proporzioni di cui al successivo art. 7 (Moltiplicatore), il Confidi deve provvedere al reintegro entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta della Banca.

Sulle somme che non trovassero capienza nel relativo Fondo di Garanzia e fino al giorno del pagamento, maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente.

In tale periodo, non potranno essere concessi nuovi affidamenti garantiti dal Confidi.

art. 7 - Moltiplicatore

Il Confidi potrà rilasciare garanzie a favore della Banca nel limite di una somma pari a 10 volte la disponibilità determinata ai sensi dell'art. 4 lettere, relativamente a ciascun Fondo di Garanzia, diminuita di quella impegnata a fronte delle sofferenze e delle posizioni per cui la Banca ha comunicato la revoca degli affidamenti.



art. 8 - Modifiche

Qualsiasi modifica relativa alle forme tecniche, ai massimali ed alle condizioni economiche riservate agli associati Confidi riportate nell'allegato A) deve essere concordata per iscritto tra le Parti.

La Banca si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche migliorative ovvero di integrare le forme tecniche messe a disposizione, dandone preventiva comunicazione al Confidi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

art. 9 - Rilascio della garanzia da parte di Confidi

Qualora la Banca deliberi la concessione dell'affidamento, il Confidi si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia, secondo lo schema allegato alla Convenzione sotto la lettera B), per consentire il perfezionamento della linea di credito.

La garanzia prestata sarà efficace sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo dovuto.

Il Confidi si impegna ad aggiornare lo specimen di firma, al variare delle facoltà, delle persone facoltizzate alla firma delle lettere di garanzia.

art. 10- Escussione della garanzia

Con la revoca dell'affidamento, concesso all'associato, la Banca può escutere la garanzia del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali.

Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Decorso 30 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione senza che nel frattempo sia intervenuto il pagamento da parte dell'associato, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata.

A tale scopo, decorso inutilmente tale termine la Banca è autorizzata a procedere, entro 30 giorni, all'addebito dell'importo della garanzia prestata sui conti costituenti il Fondo di Garanzia.

La Banca è autorizzata sin d'ora ad addebitare, in misura proporzionale, fino alla relativa capienza, i Fondi di Garanzia di cui all'art. 4 (Fondi di Garanzia), fino ai limiti massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato, con valuta data ricezione comunicazione.

A tal fine il Confidi autorizza espressamente la Banca ad effettuare ogni operazione necessaria per tale addebito, ivi compresa la vendita dei titoli di cui all'art. 4 (Fondi di Garanzia).

Qualora tale addebito non venga effettuato nel termine stabilito, la Banca sarà autorizzata ad escutere la garanzia esclusivamente dopo aver posto in essere tutte le azioni esecutive per il recupero dell'intero credito nei confronti dell'associato, anche nell'interesse del Confidi per la quota del credito da questi garantita.

art. 11 - Natura del pagamento del CONFIDI

Il pagamento del Confidi sarà di norma a titolo definitivo.

Tuttavia, al momento del pagamento di quanto dovuto alla Banca per la garanzia prestata, il Confidi potrà comunicare alla Banca stessa se intende pagare a titolo provvisorio.



In quest' ultimo caso si provvederà alla costituzione di collaterale accantonato a garanzia pignoratizia della specifica operazione, in deposito infruttifero indisponibile. La somma accantonata non potrà essere presa in considerazione agli effetti del moltiplicatore. Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, l'attività di recupero, si procederà al riparto delle perdite utilizzando il predetto collaterale con eventuale restituzione dell'eccedenza ovvero con addebito sul Fondo di Garanzia, e al caso la vendita dei titoli di cui all'art. 4 (Fondo di Garanzia).

Sulle somme dovute e non pagate maturano interessi al medesimo tasso applicato all'associato inadempiente fino al giorno del pagamento.

Art. 12 - Mandato senza rappresentanza

Il Confidi conferisce fin d'ora mandato irrevocabile alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, ritenendo l'operato della Banca e degli eventuali suoi mandatari per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il Confidi autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, a definire eventuali accordi transattivi con il debitore associato e/o gli eventuali comuni garanti, con le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune.

Prima della definizione degli accordi di cui al comma precedente, la Banca, e/o i suoi eventuali mandatari, deve in ogni caso informare il Confidi che, entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà far pervenire alla Banca, o ai suoi eventuali mandatari, eventuali osservazioni concretamente finalizzate sia al migliore recupero del credito insoddisfatto e sia alla più ampia tutela possibile dell'impresa in difficoltà. La Banca si riserva di valutare tali osservazioni.

Tuttavia, decorso inutilmente il termine indicato, l'accordo di cui al secondo comma del presente articolo si intende perfezionato.

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare, in qualunque momento, la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993. In tali casi il mandato di cui al presente articolo si intende sin d'ora rinunciato. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi ai sensi di legge.

Eventuali somme recuperate dalla Banca al termine delle procedure esecutive, o a seguito di definizione stragiudiziale, saranno accreditate al Confidi nella medesima percentuale della garanzia prestata, salvo quanto disposto dal successivo art. 13 (Concorso di affidamenti), in modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali indicate ed in relazione alle linee di credito garantite

art. 13 - Cessione a terzi del credito

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi ai sensi di Legge.

art. 14 - Concorso di affidamenti

Qualora il medesimo associato beneficiasse di più affidamenti di cui soltanto una parte garantita dal Confidi, le somme versate per il rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e l'importo garantito dal Confidi, salvo diversa



imputazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art.1193 cod.civ.

art. 15 – Comunicazioni e bilanci

Il Confidi si impegna a comunicare annualmente alla Banca l'elenco delle banche convenzionate e la situazione economica e patrimoniale, trasmettendo il relativi bilancio.

art. 16– Rendicontazione

La Banca si impegna a fornire al Confidi, con cadenza annuale, idonea rendicontazione delle posizioni assistite della garanzia dello stesso. Il Confidi si impegna a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, le eventuali anomalie riscontrate.

art. 17- Decorrenza e validità

La Convenzione ha decorrenza dal 01.02.2010 e scadrà il 31 dicembre del corrente anno.
In mancanza di disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza, la Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

art. 18 – Controversie e Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Frosinone.

art. 19 – Oneri

Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della medesima resta a carico del Confidi.

art. 20 - Elezione di domicilio

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il Confidi, presso la propria sede sita in Via Marco Tullio Cicerone, 120 – 03100 Frosinone
- la Banca, presso al propria sede sita in Piazzale De Matthaeis, 55 – 03100 Frosinone

La presente Convenzione revoca e sostituisce, con effetto immediato, ogni altra convenzione ordinaria eventualmente in essere con la Banca Popolare del Frusinate; le garanzie prestate ai sensi delle convenzioni sostituite conservano la loro validità a favore della Banca Popolare del Frusinate senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

La Banca ed il Confidi si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui alla presente convenzione è stato oggetto di specifiche trattative tra le parti.

Frosinone, 19 Aprile 2010

Confidimpresa Lazio Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare del Frusinate



con i fondi stanziati da:

- Ministero del Tesoro in applicazione alla Legge n.108 del 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura" e successivo DPR 315 del 11 giugno 1997;
- Regione Lazio in applicazione alla Legge Regionale n.23 del 24 agosto 2001 "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura"

e,

con riferimento a:

- Accordo quadro, firmato in data 31 luglio 2007, tra il Ministero dell'Interno, la Banca d'Italia, l'associazione Bancaria Italiana, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, L'unione delle province d'Italia, la Confindustria, la Confcommercio, la Confesercenti, la Casartigiani, la Confederazione Italiana Agricoltori, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Asso-Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket, l'Adventum e l'Adiconsum;
- Protocollo d'intesa, firmato in data 8 febbraio 2007, tra la Prefettura di Frosinone e tra gli altri le due parti firmatarie della presente Convenzione.

Viene sottoscritta la presente

"CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'USURA"

Tra

Confidimpresa Lazio Società cooperativa per Azioni, C.F 02419020603 , con sede legale in Frosinone , via Marco Tullio Cicerone n. 120 , costituita con atto del 12.12.2005 , rogito notaio ORTOLAN Annamaria di Frosinone , iscritta al Registro Imprese di Frosinone , iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. "Confidi", in persona del suo Presidente Ing. Ennio Savoriti nato a Roma (RM) il 30.01.1949, domiciliato per la carica presso la sede del Confidi, (di seguito "Confidi")

e

Banca Popolare del Frusinate, Banca iscritta all'Albo delle Banche - cod. ABI 05297 - con Sede Legale e Direzione Generale in Frosinone, p.le De Matthaeis, 55, iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale e P. IVA n° 01781530603, (di seguito chiamata anche "Banca"), in persona del suo Presidente Sig. Leonardo Zeppieri nato a Veroli (FR) il 28.02.1959, domiciliato per la carica presso la sede della Banca

(in seguito, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti)

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La BANCA erogherà finanziamenti alle piccole e medie imprese socie del CONFIDI per le quali si siano verificate le condizioni previste nelle Leggi di cui alle premesse.



Le forme tecniche e le condizioni di tasso applicabili agli affidamenti sono quelle indicate nella tabella riportata dall'allegato A) della Convenzione.

Le garanzie a favore degli importi deliberati saranno così costituite:

- 80% (ottantapercento) dal Fondo Contributi Ministero del Tesoro;
- 10% (diecipercento) dal Fondo Contributi Regione Lazio;
- 10% (diecipercento) rischio a carico della BANCA.

La Banca potrà concedere ai sensi della presente Convenzione affidamenti/finanziamenti alle Imprese Associate al Confidi per un importo massimo complessivo pari a 2 (due) volte l'importo totale del Fondo monetario.

Il CONFIDI, per una migliore remunerazione ed in relazione ai rischi in essere, potrà investire le somme depositate nei conti sopra descritti, in titoli di Stato e/o della "Banca".

Gli accantonamenti e/o gli incameramenti per insolvenze, saranno trattati dalla BANCA con le stesse modalità, previste dalla convenzione base, il cui atto risulta parte integrante della stessa.

La presente Convenzione revoca e sostituisce, con effetto immediato, ogni altra convenzione di prevenzione dell'usura eventualmente in essere con la Banca Popolare del Frusinate; le garanzie prestate ai sensi della convenzione sostituita conservano la loro validità a favore della Banca Popolare del Frusinate senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Sempre alla convenzione allegata si farà riferimento per quant'altro non richiamato nella presente.

Frosinone, 19 Aprile 2010

Confidimpresa Lazio Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare del Frusinate

